

## QM\_PP\_04 Erogazione del Servizio Pubblico

### INDICE:

1. INTRODUZIONE	2
1.1 Scopo	2
1.2 Responsabilità	2
1.3 Campo di applicazione	2
1.4 Documentazione di riferimento	2
1.5 Definizioni	2
2. GENERALITA'	2
3. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA (*)	3
4. PASSI OPERATIVI	4
4.1 Soccorso a navi in pericolo	4
4.2 Rimozioni di navi sommerse	4
4.3 Rinforzo degli ormeggi	4
4.4 Incendio nei porti	4
4.5 Supporto ed Appoggio imbarcazioni da diporto in difficoltà	4
4.6 Interventi diversi eseguiti a seguito di occasioni particolari (*)	5
4.7 Termine delle operazioni	5
5. DOCUMENTI RICHIAMATI	5
ALLEGATO	6
PROCEDURA OPERATIVA	6
dell'accordo 5 agosto 2004	6

Copia n. \_\_\_\_\_

ver.	data	preparato da	firma	verificato/approvato da	firma	descrizione
05	20/03/2017	<b>Carmelo Mileto</b> <i>Management Criteria srl</i>	Firmata in originale c/o ANGOPI e RINA	<b>Cesare Guidi</b> <i>Presidente</i> ANGOPI	Firmata in originale c/o ANGOPI e RINA	Rimissione per allineamento Sistema 9001:15
04	19/01/2012					Aggiornamento riferimenti legislativi/normativi
03	27/02/2007					Rimissione a seguito integrazione attività di soccorso
02	20/01/2003					Rimissione a seguito rinnovo cariche dirigenziali ANGOPI
01	13/10/2002					prima emissione

Mod. 101 ver.01

Versione <b>05</b>	Pagina <b>1</b> di <b>7</b>	Documento <b>QM_PP_04</b>	<b>ANGOPI</b>
--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Scopo**

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità per l'attivazione e esecuzione delle attività di Pubblico Servizio previsti per gli Ormeggiatori/Barcaioli.

### **1.2 Responsabilità**

L'applicazione ed il mantenimento della procedura è garantita dal Capo Gruppo.

### **1.3 Campo di applicazione**

La presente procedura si applica alle attività di interesse generale atte a garantire nei porti la sicurezza della navigazione dell'approdo ex art.14.1 bis legge 84/94, e alle attività di Supporto ed Appoggio alle Imbarcazioni secondo la nota COGECAP 82/45512/II del 16/07/2004 e s.m. e i. e la procedura operativa sottoscritta da SAILORNET e ANGOPI, allegata.

### **1.4 Documentazione di riferimento**

- ✓ *Manuale della Qualità*  
e, ove applicabile,
- ✓ *Manuale della Sicurezza*
- ✓ *Manuale della Gestione Ambientale.*

### **1.5 Definizioni**

-----

## **2. GENERALITA'**

- Il Comandante dei Porto, che ai sensi dell'art. 81 del Codice della Navigazione provvede per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto e delle relative adiacente, si avvale a tal fine, oltre che dei mezzi e del personale proprio anche di quello dei servizi tecnico nautici portuali di pilotaggio, ormeggio, battellaggio e rimorchio.
- Per i servizi portuali in genere, l'Autorità Marittima può disporre degli ormeggiatori e dei barcaioli in base alle norme del Capo I titolo III (dell'attività amministrativa e della polizia dei porti) del Codice della Navigazione e delle corrispondenti parti del Regolamento di Navigazione Marittima.
- Gli interventi di Supporto ed Appoggio vengono erogate verso imbarcazioni che, per cause tecniche, non sono in grado di rientrare in porto autonomamente, attraverso un servizio professionalmente adeguato ed a tariffe controllate e congrue.

### 3. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA (\*)

- I tipici interventi di emergenza per i quali può essere richiesta la collaborazione degli ormeggiatori/barcaioli sono:

1. interventi per rinforzo degli ormeggi per previsioni di peggioramento del tempo;

2. emergenze per maltempo:

⇒ recupero e ormeggio di navi che hanno rotto i cavi di ormeggio e sono alla deriva con equipaggio a bordo;

⇒ sostituzione di cavi rotti per navi in difficoltà per cattivo tempo;

⇒ imbarco su navi alla deriva, o comunque in difficoltà, senza marinai, per assicurare cavi con rimorchiatori o imbarcazioni degli stessi ormeggiatori/barcaioli.

3. emergenze per incendio in porto o in rada:

⇒ incendi a bordo delle navi su cui si interviene;

⇒ incendio a terra;

⇒ incendio su altre navi diverse da quelle su cui si interviene;

⇒ incendio nel porto petroli o in depositi di oli combustibili.

4. altri casi di emergenza che possono comportare interventi:

⇒ caduta in mare di persone da banchina o da nave;

⇒ tentativi di fuga a nuoto di clandestini su navi;

⇒ soccorso a favore di persone in difficoltà in mare e nelle zone costiere;

⇒ preclusione di zone portuali (terrestri e specchi acquei) per impraticabilità dovuta a qualsiasi ragione e disposta dall'Autorità Marittima;

⇒ recuperi di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione.

⇒ assistenza e recupero di imbarcazioni in difficoltà che per motivi tecnici non possono rientrare autonomamente in porto.

5. interventi diversi eseguiti a seguito di occasioni particolari:

⇒ ormeggio/disormeggio navi per consentire lo sbarco di migranti;

- ⇒ ormeggio/disormeggio navi in funzione di particolari festività o della presenza a bordo di Autorità e/o Figure Istituzionali Nazionali ed Internazionali;
- ⇒ messa a disposizione dei mezzi del Gruppo per attività formative esterne;
- ⇒ supporto durante manifestazioni folcloristiche/religiose;
- ⇒ servizi di battellaggio correlati alle attività sopra esposte.

#### **4. PASSI OPERATIVI**

##### **4.1 Soccorso a navi in pericolo**

- L'Autorità Marittima, che abbia notizia di nave in pericolo o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e darne avviso alle autorità ed agli enti operanti nel porto che possano utilmente intervenire.
- A tal fine l'Autorità Marittima può ordinare che le imbarcazioni degli ormeggiatori siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

##### **4.2 Rimozioni di navi sommerse**

- Nel caso di sommersione di navi nei porti e nelle relative aree di pertinenza, qualora l'Autorità Marittima le giudichi pericolose o di intralcio per la navigazione. In casi di emergenza l'Autorità Marittima può coinvolgere nelle operazioni il personale ed i mezzi del Gruppo.

##### **4.3 Rinforzo degli ormeggi**

- In caso di condizioni meteomarine avverse il Comandante del Porto qualora lo ritenga necessario, può imporre agli ormeggiatori/barcaioli di rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

##### **4.4 Incendio nei porti**

- In caso di incendio nel porto, il Comandante del Porto prende gli opportuni provvedimenti per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.
- Il Comandante del Porto può disporre l'impiego del personale del Gruppo e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall'incendio.

##### **4.5 Supporto ed Appoggio imbarcazioni da diporto in difficoltà**

In caso di necessità gli interventi verranno erogati previa autorizzazione , sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando Locale della Guardia Costiera, che deciderà le modalità di intervento ed, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire:

Per il dettaglio delle modalità operative occorre fare riferimento alla **Procedura Operativa** allegata.

#### **4.6 Interventi diversi eseguiti a seguito di occasioni particolari (\*)**

Trattasi di operazioni "normali", ovvero di servizi di ormeggio, disormeggio e battellaggio svolti su precisa richiesta della Capitaneria di Porto o dell'Autorità Marittima in occasione di avvenimenti particolari, elencati precedentemente.

#### **4.7 Termine delle operazioni**

- Per le attività di servizio pubblico effettuate su richiesta dell'Autorità Marittima, quest'ultima può richiedere una relazione sulle attività svolte dal Gruppo indicante:

1. tempi e luogo dell'intervento;
2. descrizione del tipo di intervento eseguito.

In ogni caso al termine delle operazioni l'attività dovrà essere riportata sul **Mod. 420 Erogazione servizio pubblico** e firmata dal caposquadra.

Gli interventi di Supporto ed Appoggio dovranno essere registrati sull'apposito Mod.421

### **5. DOCUMENTI RICHIAMATI**

**Mod. 420** *Erogazione servizio pubblico*

**Mod. 421** *Interventi di Supporto ed Appoggio*

**Procedura Operativa dell'accordo 5 agosto 2004**

**ALLEGATO**

**PROCEDURA OPERATIVA**  
*dell'accordo 5 agosto 2004*

**Premesso che:**

1. Il servizio di Assistenza e Recupero Imbarcazioni da diporto in difficoltà nasce per soddisfare la sentita esigenza delle imbarcazioni che, per cause tecniche, non sono in grado di rientrare in porto autonomamente, di disporre di un servizio professionalmente adeguato e a tariffe controllate e congrue;
2. La soluzione più idonea è stata individuata nell'impiego della Rete dei 52 Gruppi ANGOPI (*Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori Porti Italiani*), dislocati nei principali porti italiani lungo le coste peninsulari ed insulari, professionalmente qualificati al tipo di intervento richiesto in quanto già utilizzati dalle stesse Capitanerie di Porto anche in operazioni di Soccorso e Salvataggio in mare;
3. A seguito di proposta Sailonet, sono state congiuntamente condotte le iniziative presso le competenti Autorità, che ha prodotto la Circolare del 16 luglio 2004 Prot. 82/44512/II, del Comando Generale delle Capitanerie, d'intesa con la Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, diramata a tutte le Capitanerie di Porto ed Uffici Circondariali Marittimi (copia in Annesso 1), con la quale si autorizzano i Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli a svolgere attività di assistenza per il diporto, in aggiunta alle attività istituzionali a beneficio delle unità commerciali, avente come oggetto il supporto ed il recupero alle imbarcazioni in difficoltà;
4. Nella corrispondenza scambiata tra ANGOPI e Sailonet, rispettivamente, in data 6 e 16 agosto 2004, veniva preso reciproco impegno a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2004 un documento che definisse le procedure operative

**le parti concordano come segue, la predetta procedura operativa:**

1. Gli interventi saranno eseguiti nelle aree di copertura del servizio, coincidenti con gli Ambiti di Intervento di ciascun Gruppo A.N.G.O.P.I., definiti nell'Accordo citato al punto 4 della Premessa;
2. Gli interventi di assistenza avverranno sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che deciderà sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire;

3. La procedura di attivazione dell'intervento deve, pertanto, prevedere le seguenti fasi:
- a. Il diportista utente Sailornet in difficoltà contatta la Centrale Operativa delegata alla gestione dei servizi prestati da Sailornet. e fornisce indicazioni (più precise possibili) sulla sua posizione, il suo nominativo, i numeri telefonici degli apparati cellulari o satellitari di cui dispone e specifica la natura dell'inconveniente (tipo di avaria o di danno – mancanza di carburante);
  - b. La Centrale, in base alla posizione fornita, individua il Gruppo ANGOPI competente e lo contatta per trasferire i dati della richiesta di intervento;
  - c. Il Gruppo ANGOPI provvederà, conseguentemente, ad allertare la Capitaneria di Porto competente che avrà la responsabilità di autorizzare e coordinare l'intervento;
  - d. L'utente dovrà fornire al personale che esegue l'intervento i dati identificativi del suo abbonamento, diretto o indiretto, ai servizi di Sailornet, unitamente ai dati personali e dell'imbarcazione;
  - e. Il personale ANGOPI, al termine dell'intervento compilerà un comprovante per la descrizione e registrazione dell'intervento che verrà siglato anche dall'utente per conferma. Tale comprovante è conforme a quanto previsto dal Sistema di Controllo di Qualità dei Gruppi. Il comprovante riporterà le generalità complete del cliente soccorso ed il suo codice di identificazione di cui si tratta nel paragrafo successivo;
  - f. Ciascun Gruppo che ha eseguito interventi a favore di Utenti "Sailornet" fatturerà direttamente a Sailornet in nome proprio, ma per conto dei suoi associati cui Sailornet garantisce l'adempimento, l'importo maturato sulla base dei comprovanti compilati e delle tariffe previste. Sailornet entro un mese dall'avvenuto ricevimento della fattura salderà direttamente il Gruppo.
4. Onde consentire ai Gruppi preposti all'esecuzione degli interventi la certa identificazione degli Utenti "Sailornet", Sailornet comunicherà tempestivamente all'Angopi gli elenchi degli Utenti autorizzati con l'indicazione del codice di identificazione.
- Sailornet sarà, pertanto, responsabile del pagamento delle sole fatture emesse per interventi effettuati a beneficio dei propri Utenti, così come riportati ed identificati negli elenchi in possesso dei Gruppi.
5. Le parti si riservano di verificare le modalità indicate in questo accordo sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del prossimo anno.